



COMUNE DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con DCC n. 14 del 13.04.2009

Modificato con DCC n. 66 del 14.09.2023

Redazione a cura dell'Ufficio Affari Animali d'Affezione del Comune di Treviso

INDICE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto	5
Art. 2 - Finalità	5
Art. 3 - Definizioni	6
Art. 4 - Ufficio Affari Animali d’Affezione	6

CAPITOLO II - IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 5 - Identificazione degli animali	7
---	----------

CAPITOLO III - DETENZIONE, TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 6 - Detenzione di animali	7
---------------------------------------	----------

CAPITOLO IV - CANI

Art. 7 – Tutela e benessere dei cani	9
Art. 8 – Norme per la gestione dei cani nei luoghi pubblici e aperti al pubblico	9
Art. 9 – Misure obbligatorie per proprietari di cani classificati a rischio	10

CAPITOLO V - AREE DI SGAMBATURA CANI

Art. 10 – Aree di sgambatura per cani. Definizioni	10
Art. 11 – Individuazione delle aree di sgambatura per cani	10
Art. 12 - Oneri e obblighi del Comune	11
Art. 13 – Oneri e obblighi dei fruitori dell’area	11
Art. 14 - Apertura dell’area	12

CAPITOLO VI - GATTI

Art. 15 – Gatti	12
Art. 16 – Colonie feline	12
Art. 17 - Divieto di somministrazione di cibo ad animali selvatici	13

CAPITOLO VII - ANIMALI D’AFFEZIONE NON CONVENZIONALI E ALTRI

Art. 18 – Equidi	13
Art. 19 – Volatili	15
Art. 20 – Pesci, anfibi e rettili palustri	16
Art. 21 – Animali da cortile	17
Art. 22 – Animali esotici	18
Art. 23 - Api e insetti impollinatori	18
Art. 24 – Salvaguardia della fauna autoctona	18
Art. 25 - Gestione delle siepi	18
Art. 26 - Trattamenti per il controllo delle popolazioni di ditteri vettori, in particolare zanzare	19

CAPITOLO VIII - CIRCHI, SPETTACOLI E MOSTRE ITINERANTI

Art. 27 - Norme per spettacoli circensi	19
--	-----------

CAPITOLO IX - COMMERCIO, ESPOSIZIONE E OFFERTA DI ANIMALI IN PREMIO

Art. 28 - Commercio, detenzione e cattura di fauna selvatica autoctona	20
Art. 29 - Esposizione e commercializzazione di animali	20
Art. 30 - Offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio	20

CAPITOLO X - INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI

Art. 31 - Interventi assistiti con gli animali (IAA)	21
CAPITOLO XI - SMALTIMENTO DI SPOGLIE DI ANIMALI	
Art. 32 - Smaltimento di spoglie di animali	21
CAPITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 33 – Vigilanza	22
Art. 34 – Entrata in vigore ed abrogazione	22
Allegato A: MISURE BOX DETENTIVI	23
Allegato B: Riconoscimento nuove Colonie feline	26

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

L'affermazione di un riequilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso del benessere animale, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutte le specie animali vertebrate che vivono stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Treviso.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli animali ospitati nel Centro di Recupero Fauna Selvatica (art. 5 LR 50/1993) della Provincia di Treviso.

Art. 2 - Finalità

Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali ed il rispetto per l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, rivolta a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola ed alle giovani generazioni.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente Regolamento il Comune promuove programmi di tutela degli animali mirati al loro benessere, anche in collaborazione con l'Ordine dei Medici Veterinari, con altri Enti pubblici e/o privati e con Associazioni iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni protezionistiche degli animali che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento.

In base alla legge 14 agosto 1991, n. 281 e alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, il Comune di Treviso promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono. Inoltre si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle leggi statali e regionali.

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali ed opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.

Il Sindaco, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente Regolamento.

Allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture

ricettive e/o quelle convenzionate, il Comune organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo, anche attraverso la sterilizzazione degli animali.

Promuove, in collaborazione con le aziende socio-sanitarie locali (AULSS), Ordine dei Medici Veterinari e le Associazioni iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni protezionistiche degli animali, programmi di informazione e di educazione rivolti alla scuola ed ai cittadini, corsi di aggiornamento e formazione.

Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- animale: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune di Treviso;
- animale d'affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;
- animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito;
- animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni;
- animali autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell'uomo;
- animali alloctoni (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati parte della fauna autoctona), altrimenti qui definiti esotici o alieni: animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale;
- fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati.

Art. 4 – Ufficio Affari Animali d'Affezione

All'interno dell'Amministrazione Comunale è istituito l'Ufficio Affari Animali d'Affezione che contribuisce al miglioramento della qualità della vita degli animali e alla loro tutela.

In particolare, l'Ufficio ha l'obiettivo di prevenire il randagismo, coordinare la gestione dei cani e gatti vaganti sul territorio, tutelare le colonie feline e, inoltre, informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla conoscenza e il rispetto degli animali e sul tema del benessere animale, promuovere le attività destinate a migliorare i rapporti di convivenza tra animali e cittadini, ricevere e, se del caso, prendere in carico segnalazioni e valutare suggerimenti da parte di cittadini e Associazioni protezionistiche.

L'Ufficio supporta e verifica, anche attraverso i Servizi veterinari della AULSS, le attività all'interno del Canile Rifugio e del Gattile convenzionati con il Comune di Treviso.

Per le sue finalità collabora con gli Enti competenti: Polizia Locale, Nucleo tutela benessere animale, AULSS, Associazioni animaliste e altre forze dell'Ordine.

L'Ufficio Affari Animali d'Affezione è così composto:

- Responsabile del Servizio Fauna urbana del Settore Ambiente, Mobilità, Politiche Comunitarie del Comune di Treviso;
- Responsabile Nucleo tutela animali del Settore Polizia Locale del Comune di Treviso;
- Presidente o delegato dell'Ordine dei medici veterinari della Provincia di Treviso;
- un rappresentante dei servizi veterinari dell'Ulss 2 Marca Trevigiana;
- un rappresentante del Canile Rifugio comunale;
- un rappresentante di una delle associazioni iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni protezionistiche degli animali.

CAPITOLO II

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 5 - Identificazione degli animali

Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ai sensi della Legge 281/91 e della L.R. 60/93.

Anche i gatti e i furetti, per i quali si richiede il rilascio del passaporto, devono essere iscritti all'anagrafe animali d'affezione nazionale.

L'identificazione dei cani e dei gatti, la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

Cani, gatti o furetti provenienti dall'estero o da un'altra regione che entrano in possesso di cittadini residenti nel territorio dell'AULSS devono essere iscritti nella Anagrafe Canina Regionale attraverso il sistema Regionale/Nazionale SINAAP-VE.

I medici veterinari liberi professionisti devono esporre negli ambulatori in posizione visibile un cartello recante l'avviso dell'obbligo di identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe.

CAPITOLO III

DETENZIONE, TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 6 - Detenzione di animali

Chi detiene un animale, a qualsiasi titolo:

- a. è responsabile dello stato fisico, comportamentale e sanitario dello stesso;
- b. anche se non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo di detenzione;
- c. deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali;
- d. deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare da un medico veterinario;
- e. è responsabile della corretta custodia dello stesso e deve adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che possa causare danno e/o molestia. In particolare deve vigilare affinché lo

stesso, se detenuto all'interno della proprietà privata, non possa fuoriuscire incustodito dalla stessa. I possessori e detentori di animali custoditi all'interno di giardini confinanti con la proprietà pubblica o privata via, devono apporre sulla recinzione apposito cartello per segnalare la presenza di un cane (es. attenti al cane), ed adottare tutti gli accorgimenti necessari atti ad impedire il contatto, accidentale o colposo, tra animali e persone, specialmente bambini, ivi transitanti;

- f. in ambiente cittadino, è tenuto alla rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, comprese le aiuole e spazi ai piedi degli alberi del verde pubblico con le modalità espresse nell'art. 8, mentre per le urine è obbligatoria la pulizia dell'area interessata mediante il dilavamento.

È vietato:

- a. abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico;
- b. tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo dagli agenti atmosferici;
- c. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
- d. tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute. Condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo dal medico veterinario;
- e. addestrare animali, in particolare per i combattimenti, ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica e per esaltarne l'aggressività;
- f. la colorazione degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica.
- g. trasportare animali di proprietà in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici;
- h. la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo;
- i. utilizzare animali per praticare l'accattonaggio;
- j. detenere animali in terrazze o balconi che non siano adeguatamente messi in sicurezza", senza che possano avere accesso all'abitazione interna e senza adeguato riparo dal sole diretto e dalle intemperie;
- k. tenere animali nei veicoli in sosta al sole durante il periodo primaverile ed estivo. È in ogni caso vietato tenere animali in auto senza adeguato ricambio d'aria e mai per più di 3 ore;
- l. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione, ai sensi dell'art. 182, c. 3, del Codice della strada;
- m. utilizzare, preparare, abbandonare, spargere in ogni modo esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi plastiche, vetri e metalli. Sono escluse dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite garantendo l'incolumità di ogni altra specie animale.
- n. amputare parti del corpo degli animali senza che sia necessario al fine di prevenire malattie o per guarirle;
- o. sopprimere animali in generale. Tale pratica può essere eseguita solamente da personale medico veterinario.
- p. introdurre animali nei locali dove si preparano, manipolano, trattano e conservano gli alimenti. All'interno o all'esterno degli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti possono essere predisposti degli appositi locali o spazi in cui accogliere gli animali. L'igiene e la sicurezza degli alimenti, sfusi

o confezionati, deve essere sempre garantita e anche se il locale autorizza l'ingresso degli animali, questi non devono assolutamente entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti.

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 2, lettera K, del presente articolo, l'introduzione di animali nei ristoranti, bar ed alberghi, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di un'eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso, in maniera visibile, specifico avviso.

CAPITOLO IV

CANI

Art. 7 – Tutela e benessere dei cani

Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 6:

- a. i recinti e i box in cui sono custoditi i cani di proprietà, devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo (all. A);
- b. Il proprietario o detentore temporaneo del cane custodito in recinto o box deve garantire giornalmente l'opportuna attività motoria del soggetto nel rispetto delle caratteristiche di specie e di razza;
- c. Nel rispetto delle caratteristiche di specie, la detenzione di un singolo cane, in box o recinto, deve essere una soluzione temporanea affinché venga soddisfatto il bisogno primario di esprimere la propria socialità;
- d. è vietato l'utilizzo del collare a strozzo, detto anche a scorrimento completo, e del collare elettrificato. È vietato altresì l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare.

Art. 8 – Norme per la gestione dei cani nei luoghi pubblici e aperti al pubblico

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso, con l'utilizzo del guinzaglio che dovrà avere una misura non superiore a mt. 1,50, a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo il divieto di accesso alle aree specificatamente indicate.

È consentito l'ingresso dei cani e di altri animali d'affezione negli edifici comunali aperti al pubblico e nei locali pubblici. In caso di un'eventuale divieto, il proprietario deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.

Il proprietario deve sempre portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti di idonea attrezzatura per una igienica raccolta e sono tenuti alla rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ivi comprese aiuole spartitraffico, aiuole e spazi ai piedi degli alberi del verde pubblico. È inoltre fatto obbligo avere con sé una bottiglietta d'acqua per il dilavamento quando viene sporcato un edificio o le parti sensibili di un'abitazione (cancello, cancelletto, portone d'ingresso, ecc).

La scomparsa del proprio cane deve essere segnalata entro le 48 ore successive al servizio veterinario e alla Polizia Locale del comune ove l'animale è scomparso.

Ai fini di contrastare il randagismo è consigliato applicare al collare del cane una medaglietta recante il nome dello stesso e un riferimento telefonico da contattare in caso di ritrovamento.

È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica non siano capaci di garantire la custodia dell'animale.

La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nazionali e regionali, è competenza esclusiva del servizio veterinario dell'AULSS in sinergia e/o collaborazione con il corpo di Polizia Municipale, delle guardie zoofile e dei delegati dalle associazioni convenzionate.

Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a quattro oppure di gatti superiore a sei (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi per i cani e tre mesi per i gatti), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario dell'Aulss.

Art. 9 – Misure obbligatorie per proprietari di cani classificati a rischio

Le Aziende Sanitarie Locali, ai sensi della DGR n. 164/2009, a seguito di episodi di aggressione o morsicatura, possono adottare misure obbligatorie per i proprietari di cani classificati "a rischio", categoria 2 o 3, anche prescrivendo l'obbligo di svolgere percorsi formativi dedicati.

Tali misure obbligatorie, o percorsi formativi, sono organizzati da liberi professionisti esperti in comportamento animale, su nulla osta delle Aziende Sanitarie Locali congiuntamente con il Comune, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali, a seguito dei quali viene rilasciata specifica attestazione (patentino).

Le spese di partecipazione ai corsi obbligatori sono a carico del proprietario del cane morsicatore.

La mancata partecipazione a tali corsi obbligatori viene sanzionata dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore (art. 650 del Codice Penale).

CAPITOLO V

AREE DI SGAMBATURA CANI

Art. 10 – Aree di sgambatura per cani. Definizioni

Si definisce:

1. *Area di sgambatura per cani*, un'area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "*Area di sgambatura per cani*", indicante le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/conduuttori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. *Possessore/conduuttore*, la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia e conduce uno o più cani, in un'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 11 – Individuazione delle aree di sgambatura per cani

L'amministrazione comunale mette a disposizione dei possessori/accompagnatori di cani, apposite aree verdi pubbliche attrezzate, distribuite in modo idoneo sul territorio comunale, per la

socializzazione e lo sgambamento dei cani.

Tali aree, dette di sgambatura, costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, sono realizzate in spazi idonei, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

All'interno di dette aree a loro riservate i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo costante, vigile e attivo del proprietario o del detentore responsabile, che rispondono di qualsiasi danno causato dai loro animali.

La struttura è provvista di un'area detta "area di sicurezza" dove è possibile slegare il cane prima di introdurlo nell'area di sgambatura, per dar modo a quest'ultimo di orientarsi prima di cercare il contatto con i suoi simili.

L'amministrazione comunale non è responsabile, in alcun caso, dei danni a persone o animali per fatti che si dovessero verificare all'interno dell'area di sgambatura.

Art. 12 - Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà all'apposizione dell'apposita segnaletica all'ingresso dell'area destinata allo sgambamento dei cani nonché periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini garantendo il mantenimento delle condizioni di decoro.

Art. 13 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

I possessori/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che l'area non sia già occupata dal numero massimo di utenti previsti per l'area, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.

I possessori/conduuttori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai possessori/conduuttori e ai loro cani ed eventuali accompagnatori.

Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).

Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un numero massimo di cani determinato dalla dimensione dell'area (provvedimento di istituzione dell'area) ed ai soli cani vaccinati e regolarmente iscritti all'anagrafe canina regionale (è fatto obbligo avere con sé un documento attestante la regolare profilassi dell'animale e l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente).

È vietato l'accesso all'area ai cani femmina nel periodo riproduttivo (calore).

È vietato l'accesso all'area cani agli animali sprovvisti di vaccinazione in corso di validità per cimurro, parvovirus, epatite infettiva, leptospirosi, trattamento per ectoparassiti in corso di validità e trattamento per nematodi in corso di validità. Tali requisiti sanitari vanno certificati da un medico veterinario anche mediante scrittura sul libretto sanitario appositamente timbrato e firmato.

È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3, Ordinanza Ministeriale 06.08.2013 e Ordinanza Ministeriale 18.07.2019 (cane morsicatore con classe di rischio 2 e 3), i cui proprietari non sono ancora in possesso del patentino.

È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/conducenti dei cani di:

- a. essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
- b. raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

Art. 14 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta tutti i giorni, negli orari stabiliti e resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.

In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'utilizzo della stessa per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

CAPITOLO VI

GATTI

Art. 15 – Gatti

I gatti liberi sul territorio sono tutelati dal Comune. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, permanentemente, in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in gabbiette per il trasporto e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

È vietato l'uso di collari con campanelli o tali da provocare soffocamento. È fatto divieto in via assoluta di tenere gatti a catena o a qualunque altro strumento di contenzione similare.

È consigliato far applicare il microchip al gatto, se detenuto in appartamento, in modo tale che in caso di smarrimento e ritrovamento sia possibile identificare in tempi brevi il proprietario.

Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, soprattutto nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è consigliato ai proprietari e/o possessori di provvedere alla loro sterilizzazione ed è fatto obbligo di applicazione di microchip con iscrizione all'anagrafe animali d'affezione entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento.

Art. 16 – Colonie feline

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- "gatto libero": gatto non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio;
- "colonia felina": un gruppo di due o più "gatti liberi", che vivono abitualmente in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale. La colonia felina, quando censita e registrata, si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano. È fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat;
- "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o meno, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono;

- “referente di colonia” persona che si occupa della cura e sostentamento della colonia felina.

Chiunque intenda fare domanda di riconoscimento di una “colonia felina” deve presentare richiesta di riconoscimento della nuova colonia felina (Allegato B) al Sindaco del Comune territorialmente competente. Il responsabile, definito “Referente di colonia”, deve impegnarsi a gestire a sue spese la colonia felina.

I servizi veterinari dell’AULSS Marca Trevigiana eseguono un sopralluogo congiunto con un incaricato dell’ufficio competente del comune coinvolto ed emettono un parere ai fini del riconoscimento della colonia. In caso di esito favorevole e quindi di riconoscimento della colonia felina, la colonia viene registrata nell’anagrafe nazionale degli animali da affezione con l’attribuzione di un codice univoco.

Il “Referente di colonia” dovrà interfacciarsi con il canile sanitario dell’AULSS 2, per la gestione delle sterilizzazioni dei gatti di colonia.

La cattura dei gatti appartenenti alle colonie feline viene organizzata e condotta, con le modalità previste dalle norme vigenti, dal “referente di colonia”. I felini catturati vengono sterilizzati ad opera dell’AULSS. Ogni felino sterilizzato viene identificato tramite microchip prima di essere inserito nuovamente all’interno della colonia di provenienza. Per poter distinguere agevolmente nella colonia un gatto già sterilizzato gli viene praticato un piccolo taglio a V all’apice dell’orecchio esterno.

Al referente di colonia, viene permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale ove sia censita una colonia felina.

I referenti di colonia sono tenuti al rispetto delle norme per l’igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, con la rimozione dei contenitori dei cibi, ad esclusione di quello dell’acqua. La colonia dovrà essere alimentata in luogo idoneo, possibilmente isolato e lontano da edifici residenziali e spazi comuni condominiali.

Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo in cui abitualmente risiedono. Eventuali spostamenti vanno effettuati in accordo con l’autorità Comunale preposta e il Servizio Veterinario competente dell’Aulss per comprovate e documentate esigenze sanitarie o di sicurezza dei soggetti considerati.

Art. 17 - Divieto di somministrazione di cibo ad animali selvatici

È fatto divieto in qualunque periodo dell’anno:

- somministrare cibo di qualunque natura a colombi, cigni, tortore e altri animali che stazionino nel territorio comunale;
- disturbare, molestare, catturare la fauna selvatica, ad esclusione di quanto previsto dalle norme in materia.

Per le violazioni alle disposizioni previste ai sopracitati commi, si applicano le sanzioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Treviso.

CAPITOLO VII

ANIMALI D’AFFEZIONE NON CONVENZIONALI E ALTRI

Art. 18 – Equidi

Fanno parte della famiglia degli equidi gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, zebra e incroci tra queste quali mulo e bardotto.

Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 6, a coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:

- identificare gli equidi e registrarli in Banca Dati Nazionale con modalità e tempi previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti. Ogni movimentazione, salvo le eccezioni consentite dalla normativa, deve essere accompagnata da apposito Documento di Accompagnamento Elettronico;
- garantire agli equidi che vivono all'aperto una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, di dimensioni adeguate al numero degli animali presenti. Devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente;
- per i soggetti scuderizzati il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente. Il box deve presentare misure minime di 3.00m x 3.00m, da rapportare tuttavia alla taglia dell'animale (da adottare misure maggiori per cavalli di taglia grande, misure inferiori potranno essere accettate per pony di piccola taglia). Per i box da parto e le fattrici con puledro vanno previsti spazi non inferiori a 3.00 m x 4.00 m. I corridoi che conducono ai box devono essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro;
- l'altezza dei box e dei ripari per gli equidi all'aperto deve essere tale da permettere ai soggetti ivi presenti di sostare in "stazione quadrupedale eretta" comodamente mantenendo una postura fisiologica;
- garantire giornalmente la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal box;
- consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
- garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti.

È fatto divieto di:

- mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno dei box sia all'aperto, se non esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia e sotto costante vigilanza del detentore ;
- sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come la focatura dei tendini o l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti. È vietato inoltre l'uso di qualunque strumento, accessorio o pratica (compresa la nevrectomia) che possa causare lesioni o determinare situazioni di sofferenza fisica o psicologica all'animale.
- sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali ed etologiche;
- sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari;

E' altamente sconsigliato l'uso di grate fisse tali da impedire l'affaccio e ostacolare il contatto visivo con altri equidi e con l'ambiente circostante. Le recinzioni devono essere sicure, resistenti, facilmente visibili e sufficientemente solide e di un'altezza adeguata tali da impedire la fuga dell'animale (altezza minima 120 cm, comunque da rapportare all'altezza del soggetto) , realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici all'equide.

L'equide non può essere sottoposto al lavoro in caso di condizioni atmosferiche avverse (troppo caldo o maltempo) e comunque mai subito dopo la somministrazione di cibo. Parimenti è vietato l'utilizzo per il lavoro o per la monta di equidi anziani, malati, con gravi zoppie o fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

Finimenti e bardature dovranno essere idonei all'utilizzo e alla taglia dell'animale ed utilizzati con competenza al fine di evitare disagi e lesioni all'animale.

Al fine di evitare pericolosi sbalzi termici, l'uso di coperte dovrà essere valutato. In particolare, tale attenzione deve essere considerata quando l'equide viene sottoposto a tosatura.

Per quanto possibile il detentore dovrà adottare tutte le misure necessarie a proteggere gli equidi dall'esposizione ad ditteri indesiderati e/o vettori di malattie quali zanzare, mosche, operando, per quanto possibile, per ridurre il numero presso la propria azienda. Tale attenzione deve essere massima nelle aree a rischio di arbovirosi ed anemia infettiva equina.

Art. 19 - Volatili

Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 6, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:

- a. assicurare che le voliere abbiano lo spazio sufficiente da permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Inoltre devono poter aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
- b. assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, facilmente accessibili, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
- c. garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono;
- d. per quanto concerne le specie sociali di volatili, devono esservi almeno due soggetti per gabbia in modo tale da permettere la soddisfazione delle caratteristiche etologiche;
- e. evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.;
- f. non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- g. non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;
- h. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio;
- i. assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.

Inoltre, gabbie e voliere per rapaci devono prevedere area rifugio nascosta allo sguardo umano.

È fatto assoluto divieto di:

- a. lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- b. effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;

- c. rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Fauna Selvatica;
- d. tenere volatili acquatici come oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche, adatti alla loro naturale permanenza in acqua.

Il presente regolamento si estende anche alle specie in nidificazione durante il periodo riproduttivo dei volatili e animali autoctoni, nello specifico è fatto divieto assoluto disturbare gli animali nel periodo di nidificazione o il taglio degli alberi durante il periodo di nidificazione, riproduzione o migrazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali, salvo specifiche indicazioni regionali e/o nazionali.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uccelli che viaggiano a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 20 – Pesci, anfibi e rettili palustri

Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 6, a coloro che detengono in cattività, a titolo di affezione, pesci e/o anfibi a vita prevalentemente acquatica, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:

- a. gli animali acquatici appartenenti alle specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia;
- b. non tenere animali in acquari di forma sferoidale;
- c. garantire ai pesci un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale;
- d. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti riscaldanti, e con dimensioni non inferiori a cm 60 x 40 x 50 e comunque in relazione alle dimensioni dell'animale e alle sue esigenze ecologiche, fisiologiche ed etologiche;
- e. assicurare il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- f. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
- g. fornire agli animali ospitati arricchimenti ambientali compatibili con l'etologia della specie;
- h. assicurare che l'ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibie, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell'aria conforme a quella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione;
- i. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine delle specie;
- j. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;
- k. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica;
- l. detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x 40 x h.50. Ai rettili, devono

essere garantire al minimo una superficie di 100 cmq per ogni cm di lunghezza dell'animale, per sauri (lucertole, iguane, ecc.) e cheloni (tartarughe e testuggini), e di 60 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale per gli ofidi (serpenti);

- m. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
- n. assicurare che, nel terrario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza di acqua;
- o. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.

Date le caratteristiche eterotermiche degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento a luce, temperatura e umidità.

Qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati e appositamente predisposti e non devono essere sottoposti a inutili sofferenze.

È fatto divieto assoluto di rilascio nell'ambiente di animali alloctoni allevati in cattività (ad esempio tartarughe acquatiche e altre specie).

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 21 - Animali da cortile

La detenzione e l'allevamento per autoconsumo e/o compagnia di animali da cortile quali galline, polli, anatre, oche e conigli, devono essere sempre effettuati in modo da evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario.

Nelle aree residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento di animali da cortile/reddito è, di massima, vietato.

In deroga a quanto sopra riportato, il cittadino può presentare "richiesta di registrazione allevamento avicoli" o "richiesta di registrazione allevamento lagomorfi", mediante compilazione di apposita modulistica reperibile presso gli uffici dei servizi veterinari dell'AULSS 2. Le richieste vanno inviate all'AULSS 2 e, per conoscenza, anche all'Ufficio Affari Animali del Comune di Treviso.

In caso di accoglimento dell'istanza, l'allevamento viene registrato nella banca dati zootecnica nazionale con le caratteristiche e le capacità massime potenziali concordati da AULSS 2 e Ufficio Affari Animali del Comune di Treviso. Il detentore/proprietario degli animali da cortile è obbligato ad aggiornare in tempo reale i Servizi Veterinari dell'AULSS 2 qualora intervengano variazioni nell'allevamento, in particolare nel numero e nelle specie di esemplari presenti.

Dovranno essere evitate tutte le situazioni di potenziale disturbo e danno ad altri. In particolare nell'allevamento dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- adottare tutte le misure atte ad evitare emissioni odorigene, disturbi di tipo acustico e richiamo di volatili, quali piccioni, tortore e altri;
- disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno degli animali;
- il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altrui proprietà (distanza minima: 10 metri);
- i locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate.

Art. 22 – Animali esotici

È vietato a chiunque mantenere animali esotici alla catena, o in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo.

Questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati. Per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto. Per la detenzione in ambienti o locali aperti al pubblico degli animali appartenenti a specie esotiche, si applicano i requisiti minimi di cui all'Allegato D) (Linee Guida Cites 2006).

Nel caso in cui si dovesse trattare di detenzione di animali classificati "pericolosi", la loro detenzione dovrà essere comunicata anche alla locale Prefettura, d'intesa con le autorità sanitarie competenti.

Art. 23 - Api e insetti impollinatori

Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.

Sono vietati tutti i trattamenti durante la fioritura con sostanze che possono danneggiare le popolazioni di insetti impollinatori e/o contaminare i prodotti dell'alveare. L'intervallo temporale "di sicurezza" va definito in relazione alla tossicità riportata nelle schede tecniche dei fitofarmaci e tenuto conto del "tempo di rientro" (48 ore se non definito).

Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono anche del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e nei vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo allorquando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Art. 24 - Salvaguardia della fauna autoctona

In considerazione del decisivo valore ecologico e sanitario (controllo dei vettori di malattie e delle specie dannose), il Comune di Treviso promuove la conoscenza e la tutela delle popolazioni di anfibi e rettili autoctoni, anche attraverso eventi formativi dedicati.

È severamente vietato danneggiare gli habitat tipici di rettili e anfibi, anche urbani o periurbani. Gli sfalci dei fossati e i drenaggi devono essere effettuati in modo tale da garantire la salvaguardia delle specie sopra indicate. Il Comune di Treviso provvederà, in base all'aggiornamento scientifico, ad emanare specifiche linee guida operative.

Art. 25 - Gestione delle siepi

E' vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento delle siepi, delle macchie arbustive, delle strisce di fiori e delle zone erbose e boschive che presentano funzioni ecologiche ed ambientali e contribuiscono alla protezione degli insetti e degli uccelli. In particolare, le siepi attirano animali insettivori che controllano le specie dannose all'agricoltura, favoriscono la presenza di specie animali di interesse ecologico e rappresentano zone di rifugio, alimentazione e nidificazione.

È vietata la potatura delle siepi durante il periodo di nidificazione dei volatili o nei periodi riproduttivi, da marzo a giugno. Sono consentite operazioni puntuali eseguite dopo attenta verifica dell'assenza di nidi di uccelli.

Il Comune di Treviso promuove la protezione e la riqualificazione dei sistemi di siepi agrarie e filari per il mantenimento e la realizzazione di nuove reti ecologiche.

Art. 26 - Trattamenti per il controllo delle popolazioni di ditteri vettori, in particolare zanzare

Come da "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare" della Regione Veneto (DGR n. 100/2022), gli interventi di contrasto alle zanzare si devono fondare su un approccio integrato (*Integrated Mosquito Management*) che prevede la ricerca e rimozione dei focolai di sviluppo delle larve, la bonifica ambientale, l'impiego di prodotti larvicidi nei focolai che non possono essere rimossi o bonificati e di prodotti adulticidi da usarsi solo in situazioni emergenziali.

Il Comune, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS 2, promuove la formazione della cittadinanza ai fini di ridurre la popolazione di ditteri vettori, in particolare quelli alloctoni, attraverso azioni eco-compatibili.

Tra le azioni di contenimento dei ditteri deve essere prioritariamente garantita la salvaguardia delle specie di animali che naturalmente predano artropodi vettori quali gli anfibi, i rettili, i chirotteri e gli insetti predatori autoctoni quali le libellule (Odonati).

CAPITOLO VIII

CIRCHI, SPETTACOLI E MOSTRE ITINERANTI

Art. 27 - Norme per spettacoli circensi

Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, e successive modificazioni, che si intendono integralmente recepite in questo Regolamento come requisiti minimi, oltretutto ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in estinzione e della pubblica sicurezza e secondo quanto previsto dalla DGR n. 1707 del 18.06.2004 e DGR n. 3883 del 31.12.2001.

Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'attendimento di spettacoli circensi o simili è soggetto al parere vincolante rilasciato dai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana. Nel caso di circhi che prevedano attività dove si esibiscono animali, la richiesta di nulla osta deve essere presentata al Comune nei tempi e nei modi previsti dagli uffici competenti.

Inoltre devono rispettare i seguenti divieti:

- a. utilizzare animali prelevati in natura;
- b. utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali. Non sarà concessa alcuna deroga per gli spettacoli pirotecnici nelle vicinanze dei circhi;
- c. mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
- d. esibire gli animali fuori dalla struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dei Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 2 a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati all'articolo 4 del presente documento.

CAPITOLO IX

COMMERCIO, ESPOSIZIONE E OFFERTA DI ANIMALI IN PREMIO

Art. 28 - Commercio, detenzione e cattura di fauna selvatica autoctona

È fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.

In particolare è vietato catturare in qualsiasi modo piccioni, tortore e altri animali di città.

È vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale.

Per le violazioni alle disposizioni previste ai sopracitati commi, si applicano le sanzioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Treviso.

Art. 29 - Esposizione e commercializzazione di animali

È vietata l'esposizione in vetrina degli animali.

La commercializzazione ed esposizione, nei negozi, di animali, deve essere fatta in modo che non vengano turbate ed alterate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro reale possibilità di adattamento. In particolare:

- a. è fatto divieto, agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico per più di 8 ore giornaliere animali in gabbie, recinti, vetrine, terrari e, in ogni caso, al pubblico passaggio. In ogni momento i Servizi Veterinari delle aziende ULSS possono disporre la riduzione dei tempi e le modalità di esposizione;
- b. deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di vendita;
- c. nelle ore notturne deve essere assicurato l'adeguato oscuramento da fonti luminose esterne per le specie previste;
- d. durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
- e. è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque di estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
- f. le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine (per le misure minime di detenzione vedasi Allegato A);
- g. deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie.

È fatto divieto in tutto il territorio comunale, con esclusione degli spazi appositamente dedicati a fiere, mostre ed esposizioni, di svolgere attività su aree pubbliche o in forma itinerante, siano esse permanenti od occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito il benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) ed h) del presente articolo.

È assolutamente vietata nei luoghi aperti al pubblico l'esposizione di animali, con esclusione delle esposizioni ai fini scientifici e didattici, ad eccezione degli eventi autorizzati dal Comune.

Art. 30 - Offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio

È vietato utilizzare animali come premio, ricompensa od omaggio nell'ambito di feste e manifestazioni

pubbliche. Nel caso in cui vengano rinvenuti animali nella situazione descritta sarà immediatamente sospesa l'attività in essere.

CAPITOLO X

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI

Art. 31 - Interventi assistiti con gli animali (IAA)

Tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 3/2005, dalle linee guida regionali (allegato A alla DGR 4130/2006 "interventi assistenziali e terapeutici che prevedono il coinvolgimento di animali" e dal DGR n. 170/2016 riguardante il "recepimento dell'accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome recante "linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) del 25 marzo 2015":

- a. Il Comune promuove, organizza e sostiene progetti inerenti l'attuazione di interventi assistiti con gli animali in ambito educativo (istituti scolastici di ogni ordine e grado), socio sanitario (ospedali, centri diurni per la disabilità, residenze per anziani, comunità per il recupero delle dipendenze, comunità di accoglienza per soggetti con storia di disagio, abuso etc.), con particolare attenzione al rispetto dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, atta a garantire il benessere e la sicurezza degli animali coinvolti e delle persone a cui essi sono rivolti.
- b. Il comune promuove, favorisce e patrocina eventi divulgativi e formativi volti sia agli specialisti sia a tutta la cittadinanza, per diffondere la conoscenza e la cultura della IAA o "Pet-therapy" quale trattamento di supporto (co-terapia) ed integrazione delle cure clinico terapeutiche, incentrata sulla relazione con un animale accompagnato e affiancato dal suo conduttore.

CAPITOLO XI

SMALTIMENTO DI SPOGLIE DI ANIMALI

Art. 32- Smaltimento di spoglie di animali

Dopo la morte di un animale, i proprietari possono seppellire i loro animali d'affezione in aree autorizzate (cimiteri per animali). Ad oggi il comune di Treviso non dispone di tale servizio però esistono cimiteri per animali gestiti da privati.

In caso di seppellimento è necessaria la certificazione di un medico veterinario che attesti la totale assenza di malattie infettive e diffusive della specie. Il feretro (bara), di qualunque tipo esso sia (inteso come cassa, contenitore o sacco), deve essere di materiale biodegradabile, al fine di favorirne la decomposizione. Sono, pertanto vietate casse di metallo o di qualunque altro materiale non biodegradabile.

Al contrario del seppellimento, dove sono vietate casse di metallo o di qualunque altro materiale non biodegradabile, per la tumulazione la sepoltura avviene mediante bara di legno con cassa interna ermetica di zinco collocata in loculo di calcestruzzo fuori terra (loculo colombario).

Nessuna particolare norma igienico-sanitaria è prevista per il trasporto della salma da parte dei privati.

È possibile, anche, cremare l'animale. Per seguire questa pratica è necessario che la struttura sia dotata di un inceneritore a norma con le regole sanitarie disposte dalle ASL.

Al termine della cremazione dell'animale la struttura emette un certificato che attesta il corretto smaltimento della salma e fornisce una tracciabilità sulla ditta che effettua tale servizio.

Tale pratica permette ai proprietari di cani e gatti di tenere con sé i resti del proprio animale.

È consentito, al cittadino privato detentore di animali da compagnia deceduti, il seppellimento in terreni di proprietà del detentore/proprietario, idonei allo scopo e previa certificazione di medico veterinario che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffusive della specie e attestazione del detentore/proprietario di assenza di molecole farmacologiche.

Nella nota 21664 del 14 gennaio 2014, del Direttore dell'Unità di Progetto della Regione Veneto, sono definiti i criteri ed i limiti per il seppellimento da parte di privati dei propri animali da compagnia:

- a. in modo che gli animali carnivori od onnivori non possano accedere alle spoglie;
- b. in un altro sito o discarica autorizzata, senza mettere a rischio la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che presentino rischi per l'ambiente.
- c. previa autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'Autorità Sanitaria Locale (Sindaco);
- d. previa acquisizione del certificato veterinario attestante la causa di morte e l'assenza di patologie per le quali i regolamenti CE 1069/2009 e 142/2011 ne impediscano il sotterramento;
- e. presentazione di copia della denuncia di decesso ai competenti uffici territoriali.

CAPITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Vigilanza

Il controllo del rispetto delle norme di cui al presente regolamento è attribuito alla Polizia Locale, a cui spetta l'obbligo di elevare le sanzioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Treviso.

Art. 34 - Entrata in vigore ed abrogazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo. Dallo stesso giorno è abrogato il Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03.04.2009.

MISURE BOX DETENTIVI

Le misure di stabulazione permanente di cui al Capitolo III del presente regolamento dovranno avere dimensioni pari a:

Taglia del cane	Altezza al garrese	Superficie minima del recinto in mq.*	Mq aggiuntivi per ogni ulteriore animale ospitato
Piccola	Fino a 35 cm	15	3
Media	Da 35 a 60 cm	25	5
Grande	Oltre 60 cm	28	5

*con tolleranza di +/- 1 mq

Il box dovrà avere forma quadrata o rettangolare con lato corto di lunghezza non inferiore a metri 2,00 (due). L'eventuale copertura superiore del recinto non dovrà avere altezza inferiore a metri 2,00.

Il materiale di costruzione del box deve permettere agli animali una visuale verso l'esterno su almeno due lati, al fine di garantirne adeguati stimoli sensoriali e soprattutto dovrà avere la possibilità di interagire con la famiglia in modo tale da garantire il corretto rapporto tra uomo – animale al fine di evitare l'isolamento sociale dello stesso.

L'ombreggiatura del box, sia che venga ottenuta con tessuto o materiale di altro genere non può coprire una superficie superiore al 50% del recinto al fine di garantire all'animale uno spazio adeguato per l'esposizione al sole, ma allo stesso tempo provvedere a ripararlo dalla calura.

I box non possono essere costruiti in superfici soggette ad allagamenti, frane o altri pericoli e devono essere posizionati in modo tale che l'animale possa avere a disposizione una zona in ombra e una zona al sole.

Il box deve prevedere un'area pavimentata e/o rivestita con materiale lavabile o piastrellato ed un'area con terra, erba o ghiaia, è obbligo provvedere alla pulizia quotidiana al fine di garantire la salubrità dello spazio.

All'interno del box deve essere presente null'altro che la cuccia/e (nessuna attrezzatura e/o simili che possa arrecare danno all'animale/i e togliere spazio al movimento) ed il cane presente deve godere di tutti i benefici previsti per il proprio benessere.

Caratteristiche della cuccia/riparo per ogni cane presente

La cuccia deve avere dimensioni idonee alla taglia del cane, tali da permettere al cane di entrare agevolmente, stare in posizione eretta e poter girare su se stesso. Deve essere sollevata da terra, chiusa almeno su tre lati più il tetto e costruita in materiale atossico, non facilmente ingeribile, che permetta un adeguato isolamento termico.

Gestione degli spazi di dimora

L'animale deve avere costantemente a disposizione almeno un contenitore per l'acqua che dovrà essere al riparo dal sole e dal gelo, fissato in modo da non rovesciare e in caso di recinti/box confinanti, deve essere posizionato in modo che all'atto del marcamento con urina, l'acqua non venga contaminata.

Il contenitore dovrà essere mantenuto pulito e l'acqua sostituita giornalmente.

La stabulazione permanente in box è vietata.

DIMENSIONI MINIME DELLE GABBIE PER UCCELLI

Ogni volatile deve disporre di uno spazio sufficiente per potersi muovere ed accovacciare, secondo le specifiche esigenze della specie.

Le dimensioni minime della gabbia, per un singolo animale, devono essere le seguenti:

Lunghezza 3 volte apertura alare, larghezza 1,5 apertura alare, altezza 3 volte altezza animale.

La distanza tra le sbarre deve essere adeguata alla dimensione della specie ospitata.

Il posatoio usato principalmente dall'uccello deve essere posizionato ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia. Il posatoio deve essere di un diametro tale che l'animale possa circondarlo con la zampa per circa 2/3.

La gabbia deve essere posizionata ad un'altezza sufficiente per garantire la sicurezza dell'uccello, e al riparo degli elementi (sole, pioggia, vento).

È vietato l'uso di gabbie di forma cilindrica, a meno che non si tratti di voliere da giardino di dimensioni piuttosto ragguardevoli.

Deroghe alle caratteristiche delle gabbie, possono essere concesse dall'Autorità competente, solo per stabulazione temporanea.

Le dimensioni sopra descritte delle gabbie non si applicano nei seguenti casi:

- per le mostre ornitologiche;
- nel trasporto dei volatili.

Nel caso di esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una gabbia. La misura minima della gabbia deve permettergli la corretta apertura alare senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda.

Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%.

ALTRI MAMMIFERI D'AFFEZIONE

Conigli e piccoli roditori

Conigli e i roditori devono essere inseriti in un ambiente di dimensioni adatte a contenere un riparo coperto, uno o più posti di approvvigionamento alimentare e fonti di acqua. Sono animali predati in natura e vanno rispettati i ritmi di vita crepuscolari o notturni.

Dovrà sempre essere presente una zona specifica per le deiezioni a seconda della specie e in base al numero degli animali presenti.

Vanno sempre inseriti arricchimenti ambientali adeguati alle diverse specie animali che siano presenti gabbia o nella teca e con un fondo spesso e adeguato per la salvaguardia delle zampe o per essere scavato dagli animali terricoli.

Il numero di animali deve tenere conto anche delle età dei soggetti sia per ridurre le lotte in caso di precoci fertilità fra animali dello stesso sesso sia per prevenire gravidanze, gli spazi devono permettere vie di fuga agli animali più piccoli o deboli.

In animali etologicamente portati a salire su alberi dovranno essere approntati piani rialzati o rami, con nascondigli posti a diverse altezze.

La presenza di substrati adeguati sarà necessaria anche al fine dell'assorbimento dell'urina e della pulizia dell'ambiente, che dovrà essere regolare e continua per evitare crescite batteriche che possano comportare problemi di salute e/o esalazioni che possano nuocere all'apparato respiratorio e cutaneo degli animali contenuti e il richiamo di insetti.

La pulizia dovrà riguardare anche le ciotole e i contenitori dell'acqua.

I materiali delle gabbie o contenitori dovranno di materiale atossico e resistente affinché non si formino porzioni irregolari che lesionino gli animali o che possano essere ingerite: il posizionamento dovrà essere tale per cui luci esterne o raggi solari non determinino un eccesso di luce e di temperatura.

Per animali che necessitino di particolari gradienti di umidità è necessaria la presenza di un igrometro.

Furetti

Valgono le stesse regole viste per gli altri piccoli mammiferi, aggiungendo la corretta quantità di luce, il cui eccesso interferisce sulla fertilità e sulla successiva aggressività.

Pesci d'acqua dolce

Gli acquari dovrebbero avere una capienza minima di 45 litri. La densità ammessa dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio e aerazione dell'acqua. Si calcola un minimo di 3 litri ogni 10 cm di pesce.

Esempio: 90 pesci di 2,5 cm abbisognano di un acquario di 68 litri (circa 30x60x40 cm).

Rettili

Nei rettili la varietà di specie è così vasta da poter suggerire un escursus su alcune regole generali, le specificità saranno a carico del proprietario/detentore.

Molti rettili hanno cicli crepuscolari e notturni per questi è vietato l'uso di luci che possano disturbarli, inoltre più che per i mammiferi, i gradienti di umidità e le temperature dovranno essere monitorate con conoscenza dei range in cui debbano essere tenuti.

Nei rettili in cui ne esiste la necessità dovranno essere presenti lampade a UVB capaci di emettere la quantità di raggi essenziali per il tipo di animale.

Le stesse regole di rigidità varranno per l'alimentazione e la sua varietà, alla necessità di somministrazione di integratori e all'alternanza giorno notte.

Le dimensioni dei terrari e dei terracquari dovranno essere adeguati alla lunghezza del rettile, dandogli la possibilità, se un ofide, di svolgere le spire e/o di nascondersi fra rami frondosi, semi seppellirsi nella sabbia o nascondersi in un rifugio.

Dovranno essere presenti sempre 2 rifugi uno caldo e uno freddo. Nel caso di più animali la concentrazione degli stessi nell'ambiente sarà limitata dal numero di nascondigli, dalla capacità di convivere degli stessi, dal sesso e dalla possibilità di approvvigionarsi adeguatamente di cibo e acqua.

Riconoscimento nuove Colonie feline

Al Sig. Sindaco
del Comune di Treviso

Oggetto: **Domanda di Riconoscimento Colonia Felina** (Art.16 LR 60/93)

Il/La sottoscritto/a.....
codice fiscale.....nato/a a.....
ilresidente ain via
n° recapito telefonicoe-mail.....
località/indirizzo colonia felina.....-.....
.....

persona volontaria/associazione animalista di riferimento:

.....
codice fiscale.....nato/a a.....
ilresidente ain via
n° recapito telefonicoe mail.....

CHIEDE

- l'intervento di sterilizzazione dei soggetti presenti nella colonia di cui sopra, composta da n.....gatti, di cui indicativamentemaschi e femmine;
- dichiara di accettare le buone prassi di gestione colonia di seguito riportate consapevole delle sanzioni penali e delle altre conseguenze previste in caso di dichiarazione mendace (artt.75 e 76 DPR 445/2000).

Firma leggibile del dichiarante

Buone prassi per la gestione della Colonia felina

1. Distribuire il **cibo possibilmente ad ore fisse** in modo che i gatti consumino subito la loro razione alimentare, togliendo successivamente il cibo non consumato.
2. Creare delle "zone di rifornimento" al **riparo dal sole** per evitare fenomeni di decomposizione e cattivi odori.
3. Versare il cibo in **contenitori possibilmente usa e getta** e rimuoverli quanto prima, per evitare il richiamo di animali indesiderati o di altri gatti estranei alla colonia.
4. Mantenere gli spazi adeguatamente **puliti e ordinati**.
5. Scegliere il cibo in maniera razionale. Usando, quando possibile, **cibi secchi** per ridurre i cattivi odori.
6. Provvedere che vi sia sempre **dell'acqua pulita a disposizione**.
7. Scegliere un **luogo sicuro e riparato dalle intemperie per i ricoveri**.
8. Evitare di lasciare il **cibo sotto od in vicinanza delle automobili** parcheggiate.
9. Concordare con le persone del vicinato uno spazio apposito dove lasciare il cibo per i gatti di **cortili e giardini condominiali**. Questo spazio dovrà sempre essere tenuto scrupolosamente pulito.
10. Qualsiasi **variazione anagrafica o del responsabile** della colonia deve essere comunicata alla segreteria del Canile Sanitario per le variazioni in anagrafe (tel. 0422480268, e-mail: segcaniletv@aulss2.veneto.it)